



COMUNE DI TARANTO

Direzione Sviluppo Economico e Produttivo

Sportello Unico Attività Produttive

Scoglio del Tonno,6 - 74121 TARANTO

tel. 099/4581204 - fax 099/4581209

pec: suap.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

pec: commercioartigianato.comunetaranto@prc.rupar.puglia.it



REGOLAMENTO PER SERVIZIO DI TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE FINO A 9 POSTI E PER SERVIZI AUTOMOBILISTICI SPECIALI

(ADOTTATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 136 DEL 26/07/2018)

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE FINO A 9 POSTI E PER I SERVIZI AUTOMOBILISTICI SPECIALI - INDICE -

CAPO I – NORME GENERALI

1. Disciplina del servizio
2. Definizione del servizio
3. Servizio di Taxi
4. Servizio di Noleggio con Conducente

CAPO II – NORME PER L’AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO

5. Determinazione del numero dei veicoli destinati al servizio taxi e noleggio con conducente e contingente dei veicoli
6. Commissione Consultiva Comunale
7. Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea
8. Condizioni di esercizio – forme giuridiche
9. Modalità per Rilascio delle Autorizzazione delle Licenze
10. Durata e validità della licenza e dell’autorizzazione
11. Requisiti soggettivi per il rilascio della licenza e delle autorizzazioni
12. Impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza e dell’autorizzazione
13. Contenuti del bando di concorso
- 14.. Presentazione delle domande
15. Commissioni di concorso per la assegnazione delle autorizzazioni
16. Attività della Commissione di concorso
17. Titoli di preferenza
18. Assegnazione, rilascio della autorizzazione e graduatoria
19. provvedimenti precedenti al rilascio della autorizzazione
20. Inizio del servizio

CAPO III - NORME PER IL SERVIZIO

21. Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio
22. Collaborazione familiare
23. Trasferibilità delle Licenze
24. Sostituzione alla Guida nel Servizio Taxi
25. Obblighi di Comportamento durante il Servizio
26. Comportamento degli utenti
27. Interruzione del trasporto
28. Forza Pubblica
29. Verifica e idoneità dei mezzi
30. Veicoli di scorta
31. Trasporto portatori di handicap
32. Tariffe servizio N.C.C.

CAPO IV - VIGILANZA-SANZIONI E REVOCHE

- 33.** Reclami
- 34.** Vigilanza
- 35.** Diffida
- 36.** Sanzioni
- 37.** Irrogazione delle sanzioni
- 38.** Procedimento sanzionatorio
- 39.** Sospensione della autorizzazione
- 40.** Revoca della licenza o della autorizzazione
- 41.** Decadenza della licenza o della autorizzazione

CAPO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

- 42.** Abrogazione Norme Precedenti
- 43.** Entrata In Vigore e rinvio ad altra norme

SCHEDE ALLEGATE

ALLEGATO n.1 Servizio di trasporto non di linea autovetture e motocarrozette

ALLEGATO n.2 Servizio di trasporto non di linea mediante veicolo a trazione animale

ALLEGATO n. 3 Servizio di trasporto non di linea mediante natante

ALLEGATO n.4 Servizio di trasporto non di linea mediante ape calessino

ALLEGATO n.5 Servizio di trasporto non di linea mediante velocipede-risciò

ALLEGATO n.6 Servizio di trasporto non di linea mediante ambulanze private

ALLEGATO n.7 Tabella delle tariffe per trasporto persone e bagagli con autovettura in servizio pubblico da piazza-taxi, valide sull'intero territorio comunale approvate con D.G. n. 557/2004

ALLEGATO n. 8 Postazioni individuate per i servizi speciali di NCC

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TAXI, PER IL NOLEGGIO CON CONDUCENTE FINO A 9 POSTI E PER I SERVIZI AUTOMOBILISTICI SPECIALI

CAPO I - NORME GENERALI-

ART. 1

Disciplina del Servizio

1. Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative all'esercizio degli **Autoservizi Pubblici Non di Linea** (taxi e autonoleggio) di cui alla Legge 15 Gennaio 1992, n°21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), effettuati con veicoli abilitati al trasporto di massimo 9 persone, compreso il conducente.
In particolare il Servizio di Autonoleggio da Rimessa con Conducente in seguito denominato servizio N.C.C., e il Servizio Pubblico da Piazza (TAXI), di cui alla Legge 15 Gennaio 1992, n°21, con esclusione, pertanto, del Servizio di Noleggio con Conducente svolto mediante Autobus.
Il presente regolamento contiene la disciplina generale applicabile agli Autoservizi pubblici non di linea, fatte salve eccezioni relative a servizi e mezzi specifici, espressamente riportate nelle schede allegate.
2. I servizi pubblici non di linea risultano già disciplinati dal "Regolamento Comunale per il Trasporto di persone mediante autoservizi non di linea" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°31 del 7 Aprile 1999 e modificato ed integrato successivamente giusta Delibera Commissario Straordinario n° 388/2000, si ritiene dover aggiornare la disciplina del servizio regolamentando aspetti riguardanti la eventualità a dover assegnare licenze attraverso anche modalità di esercizio differente ed aggiuntivi.
3. Tale Servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:
 - a) **Legge 15 Gennaio 1992, n°21**, modificata dal **D.L.30.12.2008, n°207**, convertito, con modificazioni, nella **Legge 27.02.2009, n°14**;
 - b) **R.D. 18 Giugno 1931 n°773. art. 86**;
 - c) **Articoli 19 punto 8) e 85 del D.P.R. 24 Luglio 1977, n°616**;
 - d) **D.M. 20.12.1991 n°448** (Regolamento per accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada)
 - e) **D. L.gvo 30 Aprile 1992. n°285** e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada);
 - f) **D.P.R. 16 Dicembre 1992, n°495** (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada);
 - g) **D.M. 19 Novembre 1992** (Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al Servizio Taxi);
 - h) **D.M. 15 Dicembre 1992, n°572**, (Norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a Taxi o ad Autonoleggio con Conducente);
 - i) **Articolo 8 della Legge 5 Febbraio 1992, n°104** (Legge Quadro per assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
 - j) **D.M. 20 Aprile 1993** (Disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il Servizio di Noleggio con Autovettura):

- k) **D.L. 04.07.2006, n°223**, convertito con modificazioni dalla **L.04.08.2006 n°248**;
 - l) **Legge Regionale 03.04.1995, n° 14**;
 - m) Da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il Servizio disciplinato dal presente Regolamento.
4. La presente disciplina è finalizzata a:
- a) valorizzare il patrimonio culturale, storico e artistico - monumentale della città per mezzo di sistemi di accesso e visita alla città idonei a sottolinearne e supportarne la valenza turistica;
 - b) tutelare il diritto alla salute ed alla salubrità ambientale;
 - c) tutelare la sicurezza dei viaggiatori;
 - d) tutelare la concorrenza tra le imprese e la trasparenza sul mercato;
 - e) stabilire le condizioni idonee al soddisfacimento della domanda di mobilità turistica, esercitata senza oneri finanziari a carico della Pubblica Amministrazione.
5. Il presente Regolamento concernenti i Servizi di cui al comma 1. è adottato con Deliberazione di Consiglio/Giunta Comunale (Art.3 - comma 1 - lettera a) della Legge Regionale 03.04.1995, n° 14).

ART. 2

Definizione del Servizio

1. Gli Autoservizi Pubblici Non di Linea, come rispettivamente definiti dagli artt. 2 e 3 della Legge 15 gennaio 1992, n°21, sono costituiti dal:
 - a) Servizio di TAXI con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
 - b) Servizio di Noleggio con Conducente e Autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale, risciò, ape-calessino, velocipedi, Autoambulanza.
2. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea ed una funzione turistica.
3. L'autoservizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo, né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti, oppure nell'ambito di specifiche autorizzazioni rilasciate dagli Enti Territoriali competenti, anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo, in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali ed ambientali e per la necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi o intermodali con i servizi di linea.
4. Agli autoservizi pubblici non di linea è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per servizi Pubblici di linea, salvo espresse esclusioni specificate nelle schede allegate.

ART. 3

Servizio di Taxi

1. Il Servizio pubblico di autoveicoli da piazza, di seguito chiamato taxi, si rivolge ad un'utenza indifferenziata per soddisfare esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone.
2. I veicoli stazionano in luogo pubblico, in aree individuate dal Comune, le tariffe e le modalità del Servizio sono stabilite dall'Amministrazione Comunale, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante della Commissione.
Il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del Servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale, il servizio nel territorio comunale è a disposizione di chiunque lo richieda.
3. La prestazione è obbligatoria:
 - nel territorio comunale e provinciale, oltre è facoltativa;
 - per le destinazioni di Brindisi aeroporto, Brindisi porto e Bari aeroporto

Bari porto, limitatamente al servizio con autovettura.

4. Il servizio può essere rifiutato qualora il passeggero versi in condizioni psico-fisiche alterate, tali da costituire pregiudizio per la sicurezza del viaggio o per l'incolumità del conducente.
5. Sono anche consentiti servizi integrativi quale il Servizio di Taxi ad uso collettivo o altre forme di organizzazione del servizio (Art.2, comma 3-bis L.21/1992) all'interno dell'area comunale o comprensoriale.

ART. 4

Servizio di Noleggio con Conducente

1. Il Servizio di Noleggio con Conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Lo stazionamento delle autovetture deve avvenire all'interno delle rimesse in concessione al vettore, presso le quali gli stessi mezzi sostano o sono a disposizione dell'utenza e/o presso i pontili di attracco o nelle aree individuate dal Comune per lo stazionamento del mezzo, in base alla tipologia.

CAPO II - NORME PER L'AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO-

ART. 5

Determinazione del numero di veicoli destinati al servizio taxi e noleggio con conducente e contingente dei veicoli

1. La Giunta Comunale stabilisce il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio rilasciabili sul territorio comunale, secondo i criteri di cui al successivo comma 2, sentita la Commissione consultiva comunale prevista dal presente regolamento.
2. Il numero delle licenze e delle autorizzazioni viene determinato in modo da soddisfare la domanda effettiva, tenendo conto:
 - rapporto numerico di taxi e residenti;
 - flussi turistici durante l'anno;
 - estensione del territorio;
 - presenza di case di cura, ospedali, case di soggiorno;
 - offerta di servizi;
 - numero esistente;
3. Eventuali modifiche e/o potenziamenti delle licenze e/o autorizzazioni da concedere sono stabilite nell'allegata scheda al presente Regolamento Comunale per farne parte integrante e sostanziale, nel rispetto di eventuali programmazioni e direttive fissate dalla Giunta Comunale e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 6

Commissione Consultiva Comunale

1. Ai sensi del 4° comma dell'art. 4 della Legge 15.01.1992, n°21 è istituita la Commissione Consultiva Comunale per l'esercizio del Servizio Pubblico di Trasporto Non di Linea (Autonoleggio con Conducente), per l'applicazione del presente Regolamento e per il preventivo parere sui provvedimenti connessi all'espletamento delle funzioni amministrative delegate ai sensi dell'art.3, comma 1° della Legge Regionale 03.04.1995, n°14.
2. La Commissione Consultiva Comunale è istituita con delibera di Giunta Comunale, ed è formata:

- I) dal Dirigente del Servizio o suo delegato con funzioni di Presidente;
 - II) dal Comandante della Polizia Locale o suo delegato;
 - III) un Rappresentante designato dalle organizzazioni di categoria locale nel Settore Noleggio con Conducente;
 - IV) da un Rappresentante designato congiuntamente dalle locali associazioni degli utenti.
3. Funge da Segretario della Commissione un Dipendente Comunale nominato contestualmente alla stessa, di categoria non inferiore alla "C".
 4. La Commissione è validamente costituita con la presenza di due componenti oltre al Presidente.
 5. La Commissione esprime il parere a maggioranza dei voti, dovrà riportare la motivazione del parere nonché le eventuali diverse posizioni dei vari componenti.
 6. La Commissione svolge le funzioni consultive e propositive per il preventivo parere sui provvedimenti relativi all'espletamento delle funzioni amministrative attribuite dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21 o delegate dalla Regione ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale n. 14 del 03.04.1995
 7. Il potere di fissare l'ordine del giorno e di convocare la Commissione è attribuito al Presidente della stessa, egli altresì è tenuto a riunire la Commissione entro trenta (30) giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti, sottoscritta da almeno tre (3) componenti della Commissione.
 8. La Commissione decide a maggioranza, in caso di parità vale il voto del Presidente.
 9. La Commissione Consultiva Comunale dura in carica cinque (5) anni a far tempo dall'esecutività della Deliberazione di nomina e, comunque, fino alla nomina della nuova Commissione, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 14/95.
 10. I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'Ente o dell'Associazione che li ha designati.

ART. 7

Ruolo dei Conducenti di Veicoli o Natanti adibiti ad Autoservizi Pubblici Non di Linea

1. Presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura è istituito il Ruolo dei Conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
2. È requisito indispensabile per l'iscrizione al Ruolo il possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (cosiddetto C.A.P.) previsto dall'ottavo e dal nono comma del l'articolo 80 del testo Unico delle Norme sulla Disciplina della Circolazione Stradale, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 2, della Legge 14 febbraio 1974, n. 62 e successivamente modificato dall'articolo 2 della Legge 18 marzo 1988, n. 111 e dall'articolo 1 della Legge 24 marzo 1988, n. 112 e s.m.i.
3. L'iscrizione al Ruolo avviene previo esame da parte di apposita Commissione Regionale che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del Servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.
4. L'iscrizione al Ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del Servizio di Taxi e dell'Autorizzazione per l'esercizio del Servizio NCC.
5. L'iscrizione al Ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del Titolare della Licenza o dell'Autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al Servizio di N.C.C. o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

ART.8

Condizioni di esercizio - forme giuridiche

1. L'esercizio del servizio di taxi e di servizio NCC è subordinato alla titolarità, rispettivamente di apposite licenze ed autorizzazioni di cui alla Legge 15.01.1992, n.21 e alla L.R. n. 14/95;
2. La licenza/autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalle norme di cui al precedente comma; qualora per l'esercizio del noleggio si adotti la forma della persona giuridica (s.p.a., s.r.l., ecc) le autorizzazioni devono essere sempre intestate a persone fisiche anche quando sono conferite alle società in qualità di dotazione di impianto;
3. E' consentito conferire le licenze/autorizzazioni agli organismi indicati nel 1° comma dell'art. 7 della Legge n.21/92 e rientrante in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi, nel caso di recesso la licenza/autorizzazione ritrasferita al socio conferente se trascorso un periodo temporale di (1) un anno.
4. La licenze/autorizzazioni sono riferite ad un singolo veicolo.
5. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio taxi ovvero il cumulo della licenza per il servizio taxi con quella di noleggio auto con conducente; è invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio NCC.
6. L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa la licenza/autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.
La licenza/autorizzazione rilasciata dal competente ufficio comunale riporta un numero d'ordine risultante dal registro cronologico, lo stesso numero dovrà essere esposto in modo ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo all'esterno di questa, recante altresì nome e stemma del comune, la scritta TAXI o N.C.C. o altre indicazioni specificate per tipologia di veicolo.
Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.

ART. 9

Modalità per Rilascio delle Autorizzazioni e delle Licenze

1. Le licenze per il servizio taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono rilasciate per concorso pubblico per titoli ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti.
2. Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle licenze e autorizzazioni rilasciate.
3. Il concorso deve essere indetto dal Dirigente del Settore competente dal momento che si sono rese a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, una o più licenze o in seguito ad aumento e/o disponibilità del contingente numerico delle stesse, fissati dall'Amministrazione Comunale con proprio atto.
4. Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione al ruolo di cui alla L.R. N.14/95 e di cui all'art. 6 della Legge 21/92 rilasciato dalla competente Camera di Commercio o di equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un Paese dell'Unione Europea.
5. Per poter conseguire l'Autorizzazione per l'esercizio del Servizio N.C.C. è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un pontile di attracco, presso il quale i veicoli o i natanti sostano a disposizione.

ART. 10

Durata e validità della licenza e dell'autorizzazione

1. La licenza/autorizzazione viene rilasciata a tempo indeterminato a condizione che l'interessato, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenti dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 attestante la prosecuzione dell'attività e la permanenza di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione. In caso di mancata o ritardata presentazione della dichiarazione è prevista la sospensione della licenza o autorizzazione nei termini previsti dal successivo articolo specifico del presente regolamento
2. E' data facoltà alla G.C., nel rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dalla Regione e/o Provincia della dichiarazione, di prevedere titoli autorizzativi temporanei o stagionali, non cedibili, per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda turistica e in un numero proporzionato alle esigenze della utenza, ai sensi dell'art. 6 lett. c) della Legge 248/2006.

ART. 11

Requisiti soggettivi per il rilascio della licenza e dell'autorizzazione

1. Possono essere titolari di licenza di taxi o di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente le persone fisiche appartenenti agli stati dell'Unione Europea, a condizioni di reciprocità.
2. L'esercizio dell'autorizzazione per il servizio di autonoleggio o di servizio taxi è subordinato al possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
 - Licenza di scuola media inferiore;
 - Possesso dei requisiti morali di cui al successivo articolo 12;
 - Idoneità fisica al servizio;
 - Iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 21/92 e della L.R. n. 14/95;
 - Essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada da parte del titolare o da dipendenti regolarmente iscritti nel libro paga;
 - Iscrizione al Registro delle Imprese presso la locale C.C.I.A.A.;
 - Iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane da richiedere entro trenta (30) giorni dal rilascio della autorizzazione;
 - Partita IVA;
 - Disponibilità del mezzo in proprietà diretta o l'esclusiva proprietà attraverso le diverse forme di "locazione finanziaria" (leasing);
 - Assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi i terzi trasportati, con i massimali minimi prescritti dalla legge;
 - Di non aver trasferito rispettivamente, da almeno cinque anni, altra licenza taxi o altra autorizzazione N.C.C. rilasciata da questo o da altro comune;
 - Non essere titolare di licenza taxi o di autorizzazione N.C.C. (nel caso di richiesta di licenza taxi); non essere titolare di licenza taxi (nel caso di richiesta di autorizzazione N.C.C.);
 - Avere la disponibilità di una rimessa, al chiuso o all'aperto, ubicata nel Comune di Taranto (nel caso di richiesta di autorizzazione di N.C.C.);
 - Non svolgere altra attività lavorativa in modo prevalente rispetto all'attività interessata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza della attività medesima;
 - Altri eventuali documenti previsti specificatamente da leggi e regolamenti vigenti;
 - Ai fini della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente articolo, gli interessati possono ricorrere, ove consentito e nei modi previsti dalla legge, alle forme di autocertificazione;

- Il Responsabile del Procedimento Amministrativo, in caso di ragionevole dubbio, può comunque procedere ad accertare d'ufficio oppure chiedere il rilascio di dichiarazioni ed ordinare esibizioni documentali ai fini della verifica dei requisiti necessari per il rilascio del titolo autorizzativo.

ART. 12

Impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza e dell'autorizzazione

1. Cessa di sussistere il requisito morale in capo alla persona che:
 - a. Sia stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure sia sottoposta a misura di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla Legge 27 dicembre 1956, n.1423, e dalla Legge 31 maggio 1965 n. 575;
 - b. Sia sottoposta con sentenza definitiva ad una delle pene accessorie previste dall'art. 19 comma f n. 2 e 4 del c.p.;
 - c. Abbia riportato con sentenza definitiva, uno o più condanne, per reato non colposo, pena detentiva complessivamente superiore a due anni e sei mesi;
 - d. Abbia riportato con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti a Capo I Titolo II o ai Capi II e III del Titolo VII del Libro II del c.p. o per uno dei delitti di cui agli artt., 416, 416 bis, 513 bis, 589, comma 2, 624,628,629,630,640,641,644,648,648 bis e 648 ter del c.p.; per uno dei delitti di cui all'art. 3 della Legge 20 febbraio 1958, n.75; per uno dei delitti di cui alla Legge 2 ottobre 1967, n. 895; per uno dei delitti di all'art. 73 comma 1, e 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ; per il delitto di cui all'art. 189, comma 6 e 7, del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285; per i delitti di cui all'art. 12 del D.lgs 25 luglio 1998, n. 286; e abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna per il delitto di cui all'art. 282 del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43; per il delitto di cui all'art. 18, comma 3 della Legge 18 aprile 1975, n. 110; per la contravvenzione di cui all'art. 186 , comma 2 anche in combinato disposto con l'art. 187, comma 4, del D.lgs 285 /1992;
 - e. Abbia subito in via definitiva, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 26 della Legge n.289 del 1974, o di qualunque sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo della professione, ovvero, per cinque volte nel corso dell'ultimo quinquennio, cumulativamente, abbia subito la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, o sia stato effettuato nei suoi confronti l'accertamento di cui all'art. 167, comma 10 del D.lgs 285/1992;
 - f. Abbia subito in qualità di datore di lavoro, condanna penale definitiva per atti che costituiscono violazione degli organi sussistenti in materia previdenziale e assistenziale;
 - g. Sia stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti del Regio Decreto 16 marzo 1942 n.267;
2. Nei casi in cui il comma 2 contempli la condanna pena detentiva, essa si considera tale anche se risulta commutata una sanzione sostitutiva della pena detentiva medesima.
3. Per gli effetti del presente articolo, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.
4. L'applicazione delle sanzioni di cui alla lettera e) f) g) del comma 2 è rilevante solo se esse sono conseguenti a fatti commessi nell'esercizio delle attività di autotrasporto.
5. La persona che esercita la direzione della attività perde comunque il requisito morale anche nel caso di violazione degli artt. 589, comma 2, del c.p., 189, commi 6 e 7, 186, comma 2 187, comma 4, del D.lgs n. 285/92 o delle violazioni di cui al comma 2, lettera f, commesse dal dal lavoratore dipendente, nell'esercizio della propria attività, qualora il fatto che ha dato luogo alla violazione sia riconducibile a istruzioni o disposizioni impartite o ad omessa vigilanza con

riferimento a più precedenti violazioni.

6. La sussistenza del requisito morale cessa, di diritto, come conseguenza del verificarsi dei presupposti dai commi che precedono.
7. Fermo restando gli effetti degli artt. 166 e 167 del c.p.c 445 del c.p.p., e di ogni disposizione che comunque prevede l'estinzione del reato, il requisito della onorabilità è riacquistato:
 - a. A seguito di concessione della riabilitazione di cui all'art. 178 del c.p., sempre che non intervenga la revoca di cui all'art. 180 del medesimo codice;
 - b. In caso di cessazione delle misure di sicurezza o di prevenzione applicati;
 - c. Per le ipotesi di cui alle lettere f del comma 2, decorsi 6 (sei) mesi dalla data del provvedimento che costituisce presupposto per la perdita del requisito

ART. 13 **Contenuti del bando di concorso**

Il bando di concorso per l'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a. numero e tipo delle licenze e delle autorizzazioni da rilasciare;
- b. elencazione dei titoli oggetto di valutazione dei criteri di preferenza;
- c. termine e modalità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonché la documentazione da allegare alla stessa;
- d. termine entro il quale deve essere convocata la commissione d'esame per le valutazioni delle domande presentate;
- e. le materie e le prove d'esame, se previste, nonché le modalità di svolgimento.

ART. 14 **Presentazione delle domande**

1. Le domande per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione della licenza di taxi e dell'autorizzazione di N.C.C. dovranno essere presentate all'ufficio competente del Comune. Nella domanda dovranno essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza.
2. La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
 - a. certificato di iscrizione al ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92 e alla L.R. 14/95;
 - b. disponibilità nel Comune di un'area o locale per rimessa per il servizio di N.C.C. Con riferimento a tale ultimo aspetto il richiedente l'autorizzazione deve dimostrare il possesso di una rimessa ubicata nel territorio comunale all'interno della quale stazionano i veicoli quando non effettuano il servizio;
 - c. documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 del presente Regolamento;
 - d. certificazione medica con data non antecedente a tre mesi rilasciata da un medico competente attestante l'idoneità alle attività di conducente ai sensi del D. Lgs. 81/2008.
 - e. fotocopia patente di guida;
 - f. autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 comma 2° lettera a) e b);
 - g. autocertificazione attestante di non aver trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno 5 anni (in caso di autocertificazione mendace oltre alla denuncia alle autorità competenti si provvederà all'esclusione dalle prove concorsuali.

3. Per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa occorrerà presentare al competente ufficio la seguente documentazione:
 - a. Fotocopia del titolo di studio;
 - b. Copia del certificato di abilitazione professionale di cui al comma 8 dell'articolo 116 del D.lgs. 285/92;
 - c. Carta di circolazione del veicolo emessa ad uso pubblico di taxi o di noleggio con conducente;
 - d. Copia del foglio complementare/certificato di proprietà del veicolo relativo o copia dell'eventuale contratto di leasing;
 - e. Partita IVA;
 - f. Assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi i terzi trasportati, con i massimali minimi prescritti dalla legge;
 - g. Certificato di idoneità della rimessa rilasciato dal Comando Vigili del Fuoco, se richiesta, per le licenze da noleggio con conducente;
4. Nella domanda il richiedente dovrà inoltre dichiarare di non incorrere in alcuno degli impedimenti soggettivi al rilascio dell'autorizzazione previsti dall'articolo 12 del presente regolamento e dalle norme vigenti.
5. Alla domanda dovranno inoltre essere allegati ulteriori documenti espressamente richiesti nel bando di concorso ed eventualmente stabiliti dal Dirigente competente per settore.
6. L'ufficio verifica l'effettivo inizio dell'attività entro i sei mesi successivi al rilascio.

ART. 15

Commissioni di Concorso per l'assegnazione delle Autorizzazioni

1. La direzione di competenza nomina la Commissione di Concorso per l'assegnazione delle Licenze e/o Autorizzazioni di N.C.C.
2. La Commissione di Concorso è composta da 5 membri esperti del settore e il Dirigente del Servizio interessato che la presiede ed è così composta:
 - Dirigente del Servizio con funzione da Presidente,
 - Comandante di Polizia Municipale;
 - Funzionario Responsabile del Servizio competente o suo delegato che svolga anche la funzione di Segretario della Commissione;
 - Numero due (2) Rappresentanti delle OO.SS. designati congiuntamente dalle categoria di d'appartenenza.
3. La Commissione di cui al presente articolo dura in carica quattro (4) anni). Essa è convocata dal Presidente.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un Dipendente Comunale con categoria non inferiore alla C - designato da Dirigente del Servizio competente.

ART. 16

Attività della Commissione di Concorso

1. La Commissione di Concorso, valuta la regolarità delle domande di ammissione, redige la relativa graduatoria dei candidati ammessi, che è successivamente affissa all'Albo Pretorio del Comune ed esclude i candidati che non abbiano i requisiti richiesti dal Bando.

2. La Commissione, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande, stabilisce, alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità del Concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati dal bando.
3. Debbono essere sempre ammessi e valutati i titoli relativi all'età, all'anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone e alla frequenza e alla gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nelle quali il candidato è incorso, comprovata dal certificato di iscrizione nel casellario giudiziale o da un attestato rilasciato dalla Prefettura del luogo di residenza dell'interessato per le infrazioni depenalizzate.
4. Per ulteriori dettagli e precisazioni si rimanda al Bando di Pubblico Concorso.

ART. 17

Titoli di Preferenza

1. Ai sensi dell'art.8 comma 4, della Legge 21/92 nell'assegnazione delle Licenze e delle Autorizzazioni costituiscono titoli preferenziali nell'ordine:
 - a. L'aver svolto Servizio di Taxi in qualità di Sostituto alla guida del Titolare della Licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei (6) mesi continuativi negli ultimi tre (3) anni, ovvero, aver esercitato Servizio di NCC in qualità di Titolare, collaboratore familiare, dipendente o socio in un'impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo;
 - b. Aver svolto l'attività di cui al punto a) per un periodo di almeno sei (6) mesi, anche non continuativi, negli ultimi tre (3) anni.
2. Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio per il rilascio di nuove licenze:
 - l'essere in possesso di altra Licenza di NCC dello stesso Comune da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il Servizio con continuità, regolarità ed efficienza;
 - l'essere associati in forma Cooperativa, di Società o di Consorzio di imprese purchè esercitanti;
 - L'essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche Leasing) di auto elettrica o ibrida (elettrica- altro carburante);
 - la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con disabilità;
 - diploma di laurea in lingue;
 - diplomi e attestati di conoscenza di almeno una lingua straniera (Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco) a livello parlato;
 - Non essere titolare di licenza Taxi rilasciata da altro Comune;
 - numero di figli a carico;
 - anzianità di iscrizione nelle Liste di Collocamento al Lavoro superiore a due (2) anni.
3. In presenza di due o più candidati con il medesimo punteggio l'autorizzazione verrà assegnata al più giovane d'età anagrafica.

ART. 18

Assegnazione, Rilascio dell'Autorizzazione e Graduatoria

1. L'organo o l'Ufficio Comunale competente, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di Concorso, provvede alla sua pubblicazione presso l'Albo Pretorio del Comune di Taranto e all'assegnazione dell'Autorizzazione o della Licenza.
2. La graduatoria di merito redatta dalla Commissione di Concorso ha validità di due (2) anni dalla

sua data di approvazione. I posti di organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

3. In caso di assoluta parità dei titoli preferenziali si procederà al sorteggio delle domande pervenute alla presenza dei componenti della Commissione e dei soggetti interessati.

ART. 19

Provvedimenti precedenti al rilascio dell'autorizzazione

1. L'Ufficio Comunale competente provvede alla comunicazione all'interessato della nomina a vincitore del concorso.
2. Il rilascio della licenza/autorizzazione è subordinato al collaudo del mezzo ed alla relativa immatricolazione da parte dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile ed alla presentazione al competente ufficio comunale dei documenti di cui al comma 3° dell'articolo 14 del presente Regolamento entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
3. Il termine sopraindicato di 90 giorni può venire prorogato dall'Amministrazione comunale per un periodo ulteriore di massimo 90 gg. su richiesta dell'interessato e per giustificati accertabili motivi.
4. In caso di mancata produzione nei termini sopracitati della documentazione richiesta, il Dirigente del settore dichiara estinta la procedura per il rilascio dell'autorizzazione e provvederà all'eventuale scorrimento di graduatoria.
5. Il vincitore è contestualmente tenuto a regolarizzare in bollo tutti i documenti già presentati e richiesti dal bando ed a presentare in bollo i documenti richiesti per il rilascio della autorizzazione, a norma della L. 23 agosto 1988, n. 370.
6. Entro 30 giorni dall'inizio dell'attività il titolare della autorizzazione deve altresì produrre:
 - Fotocopia richiesta iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane della provincia di Taranto;
 - Fotocopia richiesta iscrizione alla C.C.I.A.A. di Taranto e, all'atto dell'iscrizione, nel caso di impresa non artigiana, i relativi certificati.

ART. 20

Inizio Servizio

1. Nel caso di assegnazione o di acquisizione dell'Autorizzazione o della Licenza per atto tra i vivi il Titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi (4) dal rilascio del Titolo, o dalla conclusione del Trasferimento. Detto termine e potrà essere prorogato fino a un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.
2. Eventuali sospensioni del Servizio, dovranno essere comunicate entro dieci (10) giorni all'Ufficio Comunale competente e non potranno superare la durata massimo di un (1) anno, ad esclusione degli impedimenti previsti dall'art. 10 lettera a), d), e c) della L.21/92
3. Ogni titolare di Licenza/Autorizzazione ha diritto annualmente a 30 giorni lavorativi di ferie della cui fruizione deve essere data comunicazione ai preposti uffici.

CAPO III - NORME PER IL SERVIZIO-

ART. 21

Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio

1. I titolari di licenza di taxi o di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri dell'Unione Europea.
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualsiasi destinazione è effettuato per i taxi con partenza dai luoghi di stazionamento individuati, con provvedimento comunale, e segnalati con cartelli indicativi. Le aree di stazionamento dei veicoli adibiti a servizio taxi, sono determinate dall'Amministrazione Comunale, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante della commissione e sono contrassegnate mediante segnaletica orizzontale e verticale. La richiesta del passeggero deve essere evasa dal conducente che risulti stazionare da maggior tempo.
Per il Servizio NCC il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza effettuata dalla rimessa collocata nel territorio comunale, salvo espresse eccezioni richiamate per tipologia di mezzo nelle schede allegate.
3. Le prenotazioni di viaggio per il servizio di NCC sono effettuate presso le rispettive rimesse o la sede del vettore.
4. E' fatto divieto di acquisire traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

ART.22

Collaborazione familiare

1. I titolari di Licenza per l'esercizio del Servizio di Taxi o di Autorizzazione per l'esercizio del Servizio di NCC possono avvalersi, nello svolgimento del Servizio della collaborazione di familiari, sempreché iscritti al Ruolo, di cui all'art. 6 della Legge n.21/92 qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile.
2. Come familiare si intende il coniuge e i parenti di terzo grado e gli affini entro il secondo.

ART. 23

Trasferibilità delle Licenze

1. La Licenza e l'Autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto d'azienda e sono trasferibili nei casi consentiti alla Legge, ad altro abilitato all'esercizio della professione.
2. La Licenza e l'Autorizzazione possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o "mortis-causa" del titolare nei casi tassativamente previsti dall'art. 9 della Legge 15 Gennaio 1992 n. 21 o da altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.
3. Il Titolare, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente Regolamento. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del Titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria o per testamento, lo stato di famiglia e se necessario, il consenso degli eredi.

4. Il trasferimento della Licenza o dell'Autorizzazione è richiesto dal titolare, mediante idonea modulistica, al competente ufficio comunale, il quale accerta che la persona designata sia iscritta al Ruolo, di cui al precedente articolo 8, e si trovi in possesso dei requisiti prescritti.
5. La richiesta è accoglibile quando il Titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a. sia Titolare di Licenza o Autorizzazione da cinque anni;
 - b. abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c. sia divenuto permanente inabile o inidoneo al Servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida;
6. Il Trasferimento della Licenza o dell'Autorizzazione pervenuto "mortis causa", ai sensi del 20 comma dell'art. 9 della L.21/92, è autorizzato agli eredi appartenenti al nucleo familiare del Titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero al soggetto terzo, designato dagli eredi del Titolare, entro il termine massimo di due anni, previa autorizzazione del Dirigente di Settore, purché iscritti al Ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti. Qualora col decesso del Titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito, agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti, l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti al Ruolo, fino al raggiungimento della maggiore età e, comunque ogni determinazione relativa alla diponibilità della Licenza e dell'Autorizzazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.
7. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del Titolare.
8. In alcun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.
9. Al Titolare che abbia trasferito la Licenza o l'Autorizzazione non può esserne attribuita altra né per Concorso Pubblico, né per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
10. Qualora il Trasferimento non riesca a perfezionarsi nel termine massimo di due anni la Licenza o l'Autorizzazione è revocata e messa in concorso.

ART. 24

Sostituzione alla Guida nel Servizio Taxi

1. Gli intestatari di Licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del Taxi da persone iscritte al Ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti;
 - Per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - Per un periodo di ferie non superiore a giorni 30 annui;
 - Per sospensione o ritiro Temporaneo della patente di guida;
 - Nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. Gli eredi minori del Titolare di Licenza per l'esercizio del Servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persona e iscritte al Ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggior età.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della Legge 18 aprile 1962 n. 230. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 1 della citata Legge. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoratori dello specifico settore o di categoria similari.
4. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
5. I motivi di salute, di cui sopra devono essere certificati dal medico di base. L'inabilità temporanea deve essere certificata dall'autorità sanitaria competente.

6. I titolari di Licenza per il Servizio Taxi deve presentare la richiesta di Sostituzione alla Guida all'Ufficio competente, secondo apposita modulistica indicando:

- I motivi di sostituzione
- La durata della sostituzione
- Il nominativo

Ed in allegato:

- ✓ Copia dell'atto di assunzione sottoscritto sia dal titolare che dal sostituto in caso di assunzione a tempo determinato.
- ✓ Designazione prodotta su apposita modulistica, in caso di sostituzione a cura di un familiare, di cui al precedente art. 22.
- ✓ Copia autentica del contratto in caso di contratto di lavoro autonomo.

ART. 25

Obblighi di Comportamento durante il Servizio

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
 - a. prestare il servizio nell'ambito territoriale definito in articolo 3.3 del presente regolamento ;
 - b. osservare le norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa;
 - c. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - d. presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
 - e. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per cause di forza maggiore;
 - f. consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
 - g. avere cura di tutti gli aspetti alla qualità del trasporto;
 - h. tenere a bordo del mezzo l'autorizzazione o licenza comunale nonché copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
 - i. per i taxi, segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura taxi, la condizione di vettura libera o occupata;
 - j. Tariffa per trasporto persone e bagagli con autovettura in servizio pubblico da piazza – taxi, valide sull'intero territorio comunale, (approvata con D. G. Comunale n.557/2004) espressamente riportate nelle schede:
 - k. Mantenere un comportamento decoroso e responsabile;
 - l. Seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato;
 - m. avere durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato (è bandito l'uso dei pantaloncini, bermuda e canotte);
 - n. trasportare , gratuitamente, i cani accompagnatori dei non vedenti;
2. E' fatto divieto al conducente del mezzo di:
 - a. interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - b. chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;

- c. adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti requisiti per l'esercizio dell'attività;
 - d. esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale.
 - e. fumare o consumare cibo durante la corsa;
 - f. effettuare qualsiasi forma di pubblicità, nel veicolo di servizio, senza il preventivo nulla osta del Comune di Taranto ;
 - g. trasportare animali di proprietà personale;
 - h. Applicare nell'autovettura contrassegni che non siano autorizzati;
3. Restano a carico dei titolari delle licenze o delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

ART. 25 bis **Divieti Specifici per l'Esercente in Servizio TAXI**

E' fatto divieto ai conducenti dei mezzi di:

- a. consumare cibo durante la sosta nelle piazzuole;
- b. giocare a carte durante la sosta nelle piazzuole;

ART. 26 **Comportamento Degli Utenti**

Agli utenti del servizio di trasporto pubblico non di linea è fatto divieto di:

- fumare e consumare pasti sui veicoli;
- imbrattare, insudiciare e danneggiare il veicolo;
- gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il conducente, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura, salvo il caso del cane di accompagnamento dei non vedenti;
- pretendere, senza la preventiva intesa con il conducente, il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- non portare sui veicoli materiali infiammabili, acidi corrosivi, oggetti che presentino spigoli taglienti o appuntiti, o che per qualsiasi ragione possano risultare molesti, ingombranti o pericolosi ;
- aprire la portiera dal lato opposto al marciapiede o in assenza di questo dal lato del più lontano margine della carreggiata;
- pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.
- Scendere dal taxi senza aver prima pagato il corrispettivo del trasporto.

ART. 27 **Interruzione del Trasporto**

1. Il passeggero ha diritto di interrompere la corsa in qualunque momento pagando l'importo

segnato sul tassametro o quello concordato con il noleggiatore.

2. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.
3. Il servizio può essere interrotto anche nei casi in cui l'utente dimostri palesemente stati psichici tali da pregiudicare la propria o altrui incolumità.
4. Il servizio può essere inoltre interrotto qualora l'utente trasportato non rispetti i divieti di cui all'articolo 24, dopo esplicito richiamo del conducente.

ART. 28 Forza Pubblica

1. È fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.
2. L'eventuale retribuzione del servizio presentato è assoggettato alle norme di legge.

ART. 29 Verifica e Idoneità dei Mezzi

1. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle suddette condizioni o alla sostituzione. In mancanza, il competente organo comunale e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione.
2. Il titolare della autorizzazione o licenza può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività.
3. In tale ipotesi, sulla licenza di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta da parte dell'organo comunale competente.
4. I soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di autonoleggio con conducente, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d), della legge 248/2006, possono richiedere all'Ufficio comunale competente l'immatricolazione di veicoli aggiuntivi e sostitutivi appositamente attrezzati per l'espletamento di servizi di trasporto in favore di persone disabili.
5. In occasione della revisione del veicolo, il titolare di licenza o di autorizzazione dovrà esibire, entro i 10 giorni successivi, al competente ufficio comunale, il libretto di circolazione regolarmente vistato, ovvero riportante le eventuali prescrizioni.

ART. 30 Veicoli di scorta

1. Il veicolo fermo per motivi tecnici, potrà essere sostituito, per il solo periodo di fermo e comunque non oltre il periodo di 30 (trenta) giorni, con altra vettura avente tutte le caratteristiche d'idoneità previste e debitamente collaudata per il Servizio Pubblico Non di Linea.
2. Tale sostituzione deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale e il titolare dovrà tenere sempre con sé l'autorizzazione durante l'esercizio dell'attività.

ART. 31

Trasporto portatori di Handicap

1. I Servizi di Taxi e di Noleggio con Conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di Handicap.
2. All'interno del Bando di Pubblico concorso, di cui all'art. 9 del presente Regolamento sarà stabilito il numero e il tipo di veicoli da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, in attuazione della Legge 30 marzo 1971 n. 118 e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978 n. 384 – Legge 104/1992.
3. I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

ART. 32

Tariffe Servizio NCC

1. Le tariffe del Servizio N.C.C. sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati, su tale base dal Comune su proposta della Commissione Consultiva Comunale e adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei trasporti.
2. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.
3. Il corrispettivo del trasporto per il Servizio NCC è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore: il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.
4. Le tariffe e le condizioni di trasporto deliberate devono essere esposte all'interno del veicolo.
5. Il trasporto delle carrozzine per i disabili, dei cani accompagnatori per non vedenti e degli altri soggetti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è gratuito.

CAPO IV - VIGILANZA - SANZIONI E REVOCHE-

ART. 33

Reclami

I passeggeri che abbiano motivi di lamentarsi del servizio possono presentare i loro reclami al Comune di Taranto – Settore Mobilità e Traffico – Ufficio Trasporti, o, Ufficio di Polizia Locale, che, esperiti gli accertamenti, informano il Dirigente del Settore competente sui procedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.

ART. 34

Vigilanza

1. Il competente Ufficio comunale, nell'ambito delle proprie attribuzioni, vigila sull'osservanza delle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea ed allo scopo si avvale degli uffici comunali competenti. Può inoltre promuovere inchieste d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi

competenti per i provvedimenti del caso.

2. Compiti di vigilanza sull'esercizio del trasporto pubblico non di linea spettano inoltre agli organi di polizia stradale individuati dal Codice della Strada.

ART. 35 **Diffida**

1. Il Comune diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:
 - non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
 - non eserciti con regolarità il servizio;
 - non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle caratteristiche dei mezzi e delle loro condizioni di conservazione e di decoro, disposte dall'amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 22;
 - fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devia di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsivoglia delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

ART. 36 **Sanzioni**

Ferme le disposizioni concernenti la Sospensione, la Revoca e la Decadenza della Licenza o dell'Autorizzazione di esercizio tutte le infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione sono punite nel seguente modo:

- a. con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;
- b. con sanzione amministrative di tipo accessorio quali Sospensione o la Revoca del titolo autorizzativo.

ART. 37 **Irrogazione delle Sanzioni**

1. Le Sanzioni previste dal presente Regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa e in particolare di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi eventuale causa nei casi di Sospensione, Decadenza, Revoca e Rinuncia alla Licenza o all'Autorizzazione.

ART. 38 **Procedimento Sanzionatorio**

1. I procedimenti di Diffida, Sospensione e Revoca sono iniziati sulla base di rapporti redatti dagli

organi di cui all'art 12 del Codice della Strada. Gli accertamenti difatti che prevedano la sospensione o la Revoca debbano essere contestati tempestivamente e per iscritto dall'interessato, il quale può entro i successivi quindi (15) giorni, far prevenire all'Amministrazione Comunali memorie difensive.

2. Il Dirigente competente, sentita la Commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio.
3. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di Sospensione o Revoca, anche il competente ufficio della M.C.T.C.

ART. 39 **Sospensione dell'Autorizzazione**

1. La licenza d'esercizio può essere sospesa dal Comune, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
 - a. violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
 - b. violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c. violazione delle norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasporti;
 - d. violazione per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento;
 - e. violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
 - f. per il mancato ripristino delle caratteristiche di idoneità dei mezzi, ai sensi dell'art. 22, 2° comma, previa diffida;
 - g. utilizzi, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - h. prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionante;
 - i. per il mancato o ritardato rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 10;
 - j. per violazione delle norme di cui all'art. 37 che regolano il trasporto dei diversamente abili;
 - k. violazione delle norme di comportamento di cui all'articolo 25.
2. A seguito del provvedimento di Sospensione, i Titolari abilitativi devono essere riconsegnati al competente Ufficio Comunale, per il periodo della durata dell'atto sanzionatorio.
3. L'avvenuta irrogazione di tre (3) provvedimenti sanzionatori nell'arco del quinquennio comporta la **Decadenza** del Titolo autorizzatorio di N.C.C. (art. 41 del presente Regolamento).
4. Le suddette Sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai Conducenti alle dipendenze dei Titolari, quando esse derivano da mancata o carente sorveglianza di questi ultimi.

ART. 40 **Revoca della Licenza o dell'autorizzazione**

1. Il Dirigente competente, sentita la Commissione Consultiva Comunale, dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a. quando in capo al titolare dell'Autorizzazione vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale, così come stabiliti nel presente Regolamento;

- b. a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente articolo 39 nell'arco di tre anni;
 - c. quando l'Autorizzazione sia stata ceduta ad altri;
 - d. quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
 - e. quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente regolamento;
 - f. quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudicherà il regolare svolgimento del servizio;
 - g. quando il titolare non utilizzi regolarmente il tassametro;
 - h. per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
 - i. quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
 - j. quando il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta;
 - k. quando sia stata cumulata la licenza di taxi con altra licenza ovvero con l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.
2. La licenza o l'autorizzazione sono altresì soggette a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al presente Regolamento.
 3. In ogni momento, qualora venga accertato, il venir meno anche di un solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il Dirigente competente provvede alla Revoca dandone comunicazione all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
 4. Nel caso di tre (3) accertate violazioni alle norme vigenti il Dirigente competente dispone la Revoca dell'Autorizzazione.

ART. 41 Decadenza della Licenza o dell'autorizzazione

1. Il Dirigente competente, sentita la Commissione Consultiva Comunale, dispone la decadenza nei seguenti casi:
 - a. per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti del presente Regolamento;
 - b. per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza o all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
 - c. per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a quattro mesi;
 - d. per il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, o per la perdita dei requisiti oggettivi per l'esercizio dell'attività (es. rimessa);
 - e. per mancato rispetto del termine di cui all'articolo 6 della L. 21/92, in caso di morte del titolare;
 - f. per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90(novanta) giorni;
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza

CAPO V - NORME TRANSITORIE E FINALI-

ART. 42

Abrogazione Norme Precedenti

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 43

Entrata in vigore e rinvio ad altre norme

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si richiamano le disposizioni normative applicabili in materia.
3. Le disposizioni normative emanate successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento ed in particolare la previsione contenuta nell'art. 2, comma 3 del D.L. n. 40/2010 in G.U. n. 71 del 26/03/2010 sono automaticamente recepite e modificano di fatto le previsioni particolari per l'esercizio dell'attività di Noleggio con Conducente.

ALLEGATO 1 Servizio di Trasporto non di linea Autovetture e Motocarrozette

Fatte salve le verifiche previste in capo agli organi della MCTC il Dirigente competente per settore e il Comandante della Polizia Municipale hanno la facoltà, con atto congiunto, di stabilire le caratteristiche dei mezzi da destinare a TAXI e a N.C.C. (colore, contrassegni, tassametro, radiotelefono, pubblicità, ecc.), nel rispetto delle disposizioni del Ministero dei Trasporti, disponendo, per il tramite della Polizia municipale, prima dell'ammissione in servizio, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.

1. Le autovetture adibite al Servizio di Taxi sono munite di tassametro omologato attraverso la solo lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.
2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.
3. Le autovetture adibite a Servizio di Taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "Taxi".
4. Ad ogni vettura adibita al Servizio di Taxi il competente ufficio Comunale rilascia un numero d'ordine corrispondente al numero di Licenza risultante dal registro cronologico e l'apposita targa con la scritta "Servizio Pubblico da Piazza" di cui al comma dell'art.12 della L.21/92 recante il nome o lo stemma del Comune di Taranto.
5. La colorazione esterna delle autovetture adibite a Taxi dovrà essere conforme a quanto stabilito nel D.M. trasporti del 19 novembre 1992.
6. Ad ogni Autovettura e Motocarrozetta per il servizio N.C.C. è assegnato un d'ordine progressivo, corrispondente al numero dell'Autorizzazione d'esercizio, risultante dal registro cronologico, di cui al comma 5 dell'art. 12 della L.21/92. Le Autovettura e Motocarrozetta recano, all'interno del veicolo, sul parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, in posizione alta e centrale, quindi ben visibile, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO", apposto in modo inamovibile, con ai lati lo stemma del Comune di Taranto, delle dimensioni minime di 20 (venti) centimetri di larghezza per 10 (dieci) di altezza e il numero d'ordine progressivo dell'Autorizzazione. Sono, inoltre dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC", lo stemma del Comune di Taranto e il numero dell'Autorizzazione con le dimensioni di cm. 8 (otto) di larghezza e cm. 10 (dieci) di altezza.
7. L'eventuale apposizione di pubblicità sui veicoli adibiti al servizio pubblico non di linea deve essere conforme alle disposizioni dettate dall'Art. 57 del DPR 495/1992 (Regolamento Codice della Strada).

ALLEGATO 2 Servizio di Trasporto non di linea mediante veicolo a trazione animale

Ogni veicolo a trazione animale adibito a servizio di trasporto pubblico non di linea, oltre alla targa di cui agli artt. 67 e 70 del D.Lgs. 285/92 Codice della Strada, deve essere contraddistinto da un contrassegno, posto in modo visibile e inamovibile sul retro e sul quale deve essere riportata la dicitura "NCC", lo stemma del Comune di Taranto ed il numero d'ordine progressivo di Autorizzazione, risultante dal registro cronologico.

Il servizio dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle Norme di Circolazione di cui agli artt. 183 e 184 dei dispositivi di sicurezza di cui agli artt. 64,65 e 66.

Ai mezzi in argomento non è consentito l'uso di corsie preferenziali o altre agevolazioni alla circolazione concesse ai servizi Pubblici.

ALLEGATO 3 Servizio di Trasporto non di Linea mediante Natante

I natanti autorizzati sono identificabili in quanto sui vetri laterali sono presenti le fasce di colore verde (riportanti il numero dell'autorizzazione comunale noleggio nonché lo stemma del Comune) e una bandiera verde inalberata sulla coperta di prua su apposita astina e ben visibile da entrambe le facce.

In caso di esercizio del servizio con licenza ed autorizzazione col medesimo natante i contrassegni di identificazione saranno esclusivamente quelli del taxi acqueo, ad eccezione della bandiera da esporre a prua, che corrisponderà a quella che identifica il tipo di servizio in corso. I natanti autorizzati possono avere una portata superiore o inferiore alle 20 persone.

Il Servizio Pubblico di Trasporto di persone espletato con natanti, per il cui stazionamento sono previste aree apposite e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale e assimilato, ove possibile, al Servizio di Taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell'Autorità Marittima Portuale o della navigazione interna.

ALLEGATO 4 Servizio di trasporto Non di Linea mediante Ape calessino

Il servizio di N.C.C. effettuato mediante motocarozzetta - Ape calessino - trova la sua operatività nel rispetto dei principi stabiliti dal vigente norme del C.d.S. e precisamente, gli stessi possono circolare sulle strade urbane ed extraurbane.

Le autorizzazioni disponibili in organico per il noleggio di veicoli tipo "APE Calessino" saranno ripartite secondo l'ordine di preferenza indicato:

- Persone fisiche non titolari di licenza di noleggio con conducente;
- Imprese in forma societaria o individuale non titolari di autorizzazione di noleggio con conducente che abbiano come scopo d'impresa, tra l'altro, il noleggio con conducente.

L'aspirante potrà concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione individuata in una delle categorie sopramenzionate

Il periodo di esercizio con i suddetti mezzi, caratterizzato dalla stagionalità, è il seguente: marzo-ottobre di ogni anno.

Per tale servizio, al fine di migliorare il rapporto con l'utenza e nel rispetto dei principi stabili dall'art. 11 comma 6 della legge 21/92, vengono istituite le aree di stazionamento definite in calce alla presente allegato;

Tali spazi sono delimitati e contrassegnati da apposita segnaletica orizzontale e verticale. Tali aree riservate non derogano a quanto stabilito dall'art. 11 comma 6 della Legge 21/92 e pertanto le prenotazioni di trasporto possono continuare ad effettuarsi presso la rispettiva rimessa.

Tali veicoli, al fine di migliorare il rapporto con l'utenza, possono circolare nel centro storico al solo fine di prelevare od accompagnare la clientela; tale circolazione deve avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel C.d.S. e nei regolamenti comunali; è fatto comunque divieto di circolare nella presente area arrecando disturbo alla quiete pubblica mediante dispositivi acustici o sonori.

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente (ape calessino) portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, in posizione alta e centrale, un contrassegno con la scritta "Noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la scritta per esempio "NCC stagionale -Ape Calessino" il nome e lo stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione ed il numero d'ordine corrispondente al numero della licenza.

Ai mezzi in argomento non è consentito l'uso di corsie preferenziali o altre agevolazioni alla circolazione concesse ai servizi Pubblici.

I titolari della autorizzazione di N.C.C. con "Ape Calessino", in alternativa al luogo di rimessa è consentito lo stazionamento del mezzo senza passeggeri a bordo, nelle località stabilite dalla allegata scheda tecnica.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione è effettuato con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto, purché ricadenti nel territorio comunale.

ALLEGATO 5 -Servizio di trasporto Non di Linea mediante Velocipede - Risciò

I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionati a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico, I velocipedi sono regolamentati dal "Nuovo Codice della Strada" D.Lgs. 30 aprile 1992 nr. 285 e s.m.i..

La circolazione dei velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone (vedi risciò) oltre il conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo così come stabilito dal comma 6 dell'art. 182 Titolo V - norme di comportamento - del citato Codice.

La possibilità di utilizzare velocipedi da adibire a noleggio con conducente per trasporto di persone è stata introdotta nel comma 2 b-bis) dell'art. 85 del C.d.S., dall'art. 13-bis DL 23/12/2013, n. 145, convertito con modificazione dalla L. 21/2/2014, n. 9, i velocipedi destinati a noleggio con conducente non possono circolare su strade urbane di scorrimento e strade extraurbane;

- a) devono essere omologati secondo le disposizioni vigenti ed identificabili tramite contrassegno, anche adesivo, le cui caratteristiche saranno determinate con successivo atto dirigenziale;
- b) devono avere copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi, compresi i trasportati e il Comune di Taranto;
- c) devono circolare con i dispositivi di equipaggiamento previsti in perfetta efficienza e, comunque, nel rispetto del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione;
- d) possono riportare, esclusivamente nella parte posteriore, scritte pubblicitarie, da realizzare, previo assolvimento degli oneri di legge e regolamentari, tramite pannello/pellicola autoadesiva di dimensioni non superiori a centimetri 45x30;
- e) il rilascio della autorizzazione per "risciò" potrà anche prevedere uno specifico progetto da presentare alla preposta Direzione Comunale in cui siano stabiliti i previsti itinerari, il costo della iniziativa, il numero delle persone coinvolte per realizzarla, i contenuti dettagliati dell'attività di trattenimento. La finalità è quella di promuovere la conoscenza della città con forme di "mobilità sostenibile" rivolte all'abbattimento dell'inquinamento atmosferico;
- f) gli autorizzati dovranno dotarsi di polizze assicurative volte alla tutela degli operatori, degli utenti e in modo da garantire l'amministrazione da eventuali danni arrecati a terzi.

Ai mezzi in argomento non è consentito l'uso di corsie preferenziali o altre agevolazioni alla circolazione concesse ai servizi Pubblici.

Ai titolari della autorizzazione di N.C.C. con "Velocipede -Risciò", in alternativa al luogo di rimessa è consentito lo stazionamento del mezzo senza passeggeri a bordo, nelle località stabilite dalla allegata scheda tecnica.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione è effettuato con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto, purché ricadenti nel territorio comunale, nelle aree specificamente individuate dal Comune.

ALLEGATO 6 -Servizio di trasporto Non di Linea mediante Ambulanze Private -

Il servizio di noleggio con conducente svolto con l'impiego di autoveicoli speciali del tipo "autoambulanze", omologati in ottemperanza del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni, istituito nel territorio di questo Comune è disciplinato:

dal D. Lgs. 285/92 e successive modificazioni e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 495/92 e successive modificazioni;

dalla legge n. 21/92;

dal decreto ministeriale n. 137/2009;

dalle disposizioni del presente Regolamento.

L'attività di noleggio di ambulanze con conducente è subordinata al rilascio, alle imprese in possesso dei requisiti, di apposita autorizzazione da parte del Comune.

Non si applica alcun contingente numerico (organico dei veicoli) per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio con conducente di autombulanze private;

E' consentita all'impresa la sostituzione di autoambulanze già immatricolate a proprio nome nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi temporanei:

- a. guasto meccanico, furto o incendio;
- b. caso fortuito o forza maggiore.

Per l'esercizio del servizio specifico con autombulanza è necessario essere muniti di autorizzazione sanitaria regionale.

* **ALLEGATO 7** Tariffa per trasporto persone e bagagli con autovettura in servizio pubblico da piazza – taxi, valide sul **territorio urbano (Tariffa 1) ed extraurbano (Tariffa 2)**.

1.	SCATTO INIZIALE – <i>Starting charge – Demartage initial</i>	TARIFFA 1/2	€ 4,00
2.	SCATTI SUCCESSIVI PER OGNI 100 METRI - <i>Successive rate for each 100 metres - Demarrage successives pour tous le 100 metres</i> SCATTI SUCCESSIVI PER OGNI 100 METRI PER AEROPORTI DI PUGLIA SU CHIAMATA <i>Successive rate for each 100 metres envoy n for app</i> <i>Demarrage successives pour tous le 100 metres envoyé avec application-</i>	TARIFFA 1 TARIFFA 2	€ 0,20 € 0,06
3.	SCATTI PER OGNI 20" DI SOSTA <i>For one 20" waiting – Declenchement pour chaque 20" de arret</i>	TARIFFA 1/2	€ 0,20
4.	BAGAGLIO , esclusi i piccoli animali in grembo, ombrelli, coperte da viaggio e colli a mano - <i>For every luggages, exluding little animales in arms, unbrelaas, plaides, and handpackages</i> <i>Bagages, exclus petit animaux en giron, plaides, et colis a' mains</i>	TARIFFA 1/2	€ 1,50
5.	MAGGIORAZIONE FISSA , indipendentemente dal percorso da effettuare per servizio serale e notturno, dalle ore 22,00 alle ore 06,00 - <i>From 10 p.m. to 6 a.m. – Apres 10 p.m. jusqu' à 6 a.m.</i>	TARIFFA 1/2	€ 3,00
6.	SUPPLEMENTO FISSO , indipendentemente dal percorso da effettuare per servizio domenicale e festivo, dalle ore 06,00 alle ore 22,00 - <i>On Sunday's and Holidays the fare rises of- Pour service dominicale et fèriè</i>	TARIFFA 1/2	€ 3,00

- Per quanto concerne Battesimi, Accompagnamenti funebri, Matrimonio, ecc., il corrispettivo per il Servizio dovrà essere calcolato a tassametro.
- E' fatto obbligo al titolari delle Concessioni comunali per il Servizio taxi, di tenere esposta nella propria vettura, in modo ben visibile, la presente Tariffa.

- E' fatto obbligo di detenere a bordo dell'auto il **POS** per pagamento con carta di credito, bancomat.
- La tariffa è a base multipla per servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extra-urbano

PER EVENTUALI INFORMAZIONI E RECLAMI RIVOLGERSI AL "SERVIZIO TAXI-NOLEGGIO CON CONDUCENTE DELLA DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE"- via Scoglio del Tonno nr.6 - 74121 TARANTO- telef.099/4581204 fax 099/4581209

e-mail certificata: suap.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it – commercioartigianato@pec.rupar.puglia.it

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE – VIA ACTON N.77-74121 TARANTO tel. 099/732 3204

Pm.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it